

Datore esentato da obblighi di prevenzione su infortuni in attività non previste

Autore: Graziotto Fulvio

In: Giurisprudenza commentata

Non è ipotizzabile un obbligo di sicurezza e prevenzione a carico del datore di lavoro per condotte del dipendente, poste in essere dopo il compimento della prestazione lavorativa richiesta, senza preventiva comunicazione secondo le direttive ricevute.

Decisione: Sentenza n. 146/2018 Cassazione Civile - Sezione Lavoro

Principio: *«Alla stregua dell'art.2087 c.c. non è ipotizzabile a carico dell'imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che, pur non rientranti nella nozione di inopinabilità e di abnormità, siano state poste in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta, perché non rientranti nella suddetta prestazione e perché effettuate senza darne allo stesso preventiva comunicazione secondo le direttive impartite. Corollario di tale principio è che la parte datoriale non incorre nella responsabilità di cui alla norma codicistica per non avere fornito le attrezzature necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore nello svolgimento della non prevista prestazione né di non avere esercitato il controllo sulla conseguente esecuzione nel rispetto dei paradigmi di sicurezza legislativamente richiesti.»*

Osservazioni

La Suprema Corte ha statuito il principio di diritto, col quale - in estrema sintesi - esclude la responsabilità del datore di lavoro anche nei casi in cui i lavoratori abbiano svolto attività dopo quelle richieste e senza darne preventiva comunicazione secondo le direttive aziendali; ipotesi che si affianca a quelle già

affermate in cui le condotte dei lavoratori fossero assolutamente inopinabili e/o abnormi, tali da escludere che il datore di lavoro potesse prevederle.

Nel caso oggetto di pronuncia, il datore di lavoro aveva: a) l'onere di provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile; b) impartito direttive ai dipendenti di interpellare il datore di lavoro prima di svolgere attività non reviste rispetto alla prestazione richiesta.

Al fine dell'esclusione di responsabilità, è quindi importante che vengano impartite ai lavoratori le opportune direttive in tal senso.

Giurisprudenza rilevante.

1. Cass. 3788/2009
2. Cass. 3498/2004
3. Cass. 8855/2013

Disposizioni rilevanti.

Codice civile

Vigente al: 25-02-2018

Art. 1218 - Responsabilità del debitore

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

<https://www.diritto.it/datore-esentato-obblighi-prevenzione-infortuni-attivita-non-previste-fatte-senza-chiedere-istruzioni/>